

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2506

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHINI, ZANIBONI, CASTAGNETTI PIERLUIGI,
MATULLI, SANESE**

Presentata il 23 marzo 1988

Valutazione dei servizi resi nella carriera direttiva di provenienza dai dirigenti superiori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato preposti, successivamente al 1° gennaio 1983, ai servizi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto le funzioni di segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1968, n. 125, a funzionari di ruolo statale inquadrati nella qualifica di dirigenti superiori per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (allegato II, tabella XIV, quadro L).

I dirigenti in parola, limitatamente a coloro che erano in servizio al 1° gennaio 1983, hanno goduto — indipendentemente dalla carriera di provenienza prima della loro nomina in ruolo (ministeriale o camerale) — dei benefici derivanti dall'adeguamento del trattamento economico di cui al decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed in partico-

lare proprio la valutazione dei servizi prestati nella carriera direttiva camerale.

Il riconoscimento economico dei servizi resi nella carriera direttiva di provenienza, così come recita l'articolo 3-bis della citata legge n. 72, del 1985, consisteva nell'attribuzione agli interessati « di un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore ai sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio di lire 5.040.000 per il servizio prestato fino a direttore di sezione o qualifica equiparata, sullo stipendio di lire 6.000.000 per il servizio prestato con qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata e sugli stipendi iniziali delle singole qualifiche dirigenziali interessate per il servizio reso nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza... L'importo complessivo relativo a detti benefici si aggiunge allo

stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa ».

I segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di provenienza camerale, entrati nel predetto ruolo di dirigenti superiori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato successivamente al 1° gennaio 1983, non possono godere, per una carenza di previsione normativa, di tali benefici nel trattamento economico stipendiale.

Si è venuto pertanto a creare per tali dirigenti dello Stato, peraltro preposti ai vertici amministrativi di importanti enti pubblici come le Camere di commercio, una palese ed ingiustificabile disparità di trattamento.

La tabella riportata in allegato alla presente relazione indica, a titolo puramente esemplificativo, la differenza di trattamento economico stipendiale dei segretari generali della Camera di commercio, nelle due situazioni sopra evidenziate.

La presente proposta di legge, che allo stato attuale interessa un numero limitato di funzionari (sedici), estendendo il

citato beneficio del riconoscimento dei servizi resi nella carriera direttiva di provenienza, anche per i dirigenti di provenienza camerale, rimedia ad una iniquità che non trovava nessuna giustificazione se non quella di un dettato legislativo carente o poco chiaro, per cui piuttosto che lasciar nascere un forte contenzioso giurisdizionale si è ritenuto opportuno risolvere in via di normativa ordinaria la questione del ripristino della parità di trattamento fra dirigenti che per legge hanno le medesime funzioni e responsabilità.

Il comma 2 dell'articolo 1 della presente proposta di legge è stato inserito non solo per evidenziare che il beneficio attribuibile ai dirigenti preposti ai vertici delle Camere di commercio dopo il 1° gennaio 1983 non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato, essendo la maggior parte degli enti camerali in pareggio o in avanzo, ma altresì per dirimere eventuali incertezze in sede applicativa. Infatti l'ente camerale sul quale far gravare l'onere stesso, è stato individuato nella Camera di commercio presso la quale il dirigente presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, poiché taluni dirigenti hanno cambiato sede di servizio dal momento della loro prima nomina.

ALLEGATO.

Servizio prestato nella carriera direttiva camerale di provenienza	STIPENDIO ANNUO LORDO	
	Dirigenti in servizio 1° gennaio 1983 con beneficio articolo 3-bis legge n. 72 del 1985	Dirigenti in servizio successivamente al 1° gennaio 1983 senza beneficio articolo 3-bis, legge n. 72 del 1985
Anni 20	27.744.283	25.593.883
Anni 25	28.209.883	25.593.883

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il trattamento economico previsto dal quinto comma dell'articolo 2, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, è esteso ai dirigenti superiori delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui al quadro L della tabella XIV dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi prestati nella carriera direttiva camerale, entrati in servizio successivamente al 1° gennaio 1983.

2. L'onere derivante dall'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1 grava, anche per i periodi pregressi, sul bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio il dirigente superiore.